

1. C. l.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il 19 SET. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 671 del 16 SET. 2005

Oggetto: Tar Campania – Giudizio Tomaciello Marco c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Sedici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 06/07/01 promosso dal sig. Tomaciello Marco conveniva in giudizio questa Amministrazione per illegittima occupazione di fondo e indennità ex L.2359/65;

Con determina n.531/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso TAR Campania Napoli notificato il 06/7/01; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 531/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,
Lì _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 531/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi Tar Campania Napoli notificato il 06/7/01; dal Sig. Tomaciello Marco c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale ~~del~~ ~~Consiglio~~ ~~Comitato~~ ~~di~~ ~~Amministrazione~~ ~~Comune~~ ~~di~~ ~~Benevento~~
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. ~~Giancarlo~~ ~~IANNELLA~~)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 820 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 SET. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

7 OTT. 2005

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno

7 OTT. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 7 OTT. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per

SETTORE AVVOCATURA il _____ prot. n. Es. 8596

SETTORE _____ il _____ prot. n. 11.10.05

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione _____ il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo 28/10
20.10.05

Copia da certificazione

avv

RECEVUE A LI BENEVENTO
06 LUG. 2001

STUDIO LEGALE CAVUOTO

Legale

TAR CAMPANIA SEDE DI NAPOLI

Sett. Infr. n. 9

Ricorso

Per: Tomaciello Marco, nato a Benevento il 23/10/1919 ed ivi residente alla Via Madonna della Salute n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. Pellegrino Cavuoto, giusta mandato a margine di questo atto in data odierna, elettivamente domiciliati in Napoli alla Galleria Umberto I, n. 8 presso lo studio dell'avv. Fernando Lombardi, ricorrente



Contro: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente pro-tempore.

Nonché: Ati costituita dalle società Rillo Costruzioni srl e Cir Costruzioni srl.

2644
r.7

Il ricorrente è proprietario di una abitazione, con annesso giardino, sita in Benevento, alla Via Madonna della Salute. L'Amministrazione Provinciale di Benevento ha nei mesi scorsi indetto una gara di appalto per il completamento della Tangenziale Ovest di Benevento. Aggiudicatari della gara sono risultate essere la Ati, costituita dalle imprese Cir Costruzioni srl e Rillo Costruzioni srl. Nell'autunno scorso, le predette ditte, senza alcun provvedimento che le autorizzasse, mediante mezzi pesanti, devastavano il giardino dell'istante e solo in seguito alle rimostranze del Tomaciello non abbatterono anche il cortile interno della abitazione. Pertanto, lo scrivente inviava r.a.r. all'amministrazione Provinciale affinché sospendesse i lavori. Il Tomaciello non riceveva risposta alcuna per cui è costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per trovare un atto amministrativo a sostegno della irrituale immissione in possesso bisogna risalire addirittura al 1975. Con determinazione Presidenziale della Cassa per il Mezzogiorno n. 44922 del 28/1/1975, veniva approvato il progetto per "la



Mandato

Avv. Pellegrino Cavuoto
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado successivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farVi sostituire, rinunciare agli atti ed accettare tali rinunzie, conciliare, transigere, incassare quietanze, proporre ricorsi, reclami ed appelli, anche in via incidentale, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa ed agire esecutivamente.
Ratifichiamo sin d'ora il Vs. operato ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avv. Fernando Lombardi sito in Napoli alla Galleria Umberto I n. 8.
Benevento li 5-7-01

Tomaciello Marco

è autentica
Pellegrino Cavuoto

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
N. 20003
9 LUG. 2001
Cassa
Fisc.

STUDIO LEGALE CAVUOTO

costruzione della strada a scorrimento veloce della Tangenziale Ovest di Benevento".

Con decreto del Prefetto della provincia di Benevento del 25/10/1975, veniva disposta la redazione degli stati di consistenza, relativa a circa 220 mq di proprietà dell'istante. L'ente, però, non provvedeva alla immissione in possesso della predetta area, limitandosi, pare, a stipulare con il Tomaciello la cessione volontaria del predetto bene nel lontano 1978. Da allora e cioè per ben ventidue anni l'A.P. non ha esercitato alcun potere sull'area de qua, rimasta nell'esclusivo possesso del ricorrente. Questi, infatti, recintava il citato bene e lo destinava ad un piccolo giardino, come si evince dalle foto allegate. Improvvisamente nell'autunno 2000, l'ente occupava l'area e la trasformava irreversibilmente. Il comportamento della Amministrazione Provinciale è certamente illegittimo atteso che non sussiste a sostegno della nuova occupazione alcun valido atto amministrativo che la giustifichi. Tale illegittimità abilita i ricorrenti a chiedere il risarcimento dei danni subiti senza le decurtazioni previste dalla legge 662/96 art. 3 comma 65°.

SULLA NULLITA' DELLA CESSIONE VOLONTARIA

A) Violazione dell'art. 12 della legge 865/71.

La procedura prevista dall'art. 12 della legge 865/71 consente al proprietario espropriando, entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell'indennità provvisoria determinata, ai sensi degli artt.16 e 17 della legge 865/71. La cessione volontaria degli immobili si inserisce in un contratto pubblicistico ove il corrispettivo del trasferimento volontario si correla in modo vincolato ai parametri legali, circa la determinazione dell'indennità espropriativa.

STUDIO LEGALE CAVUOTO

Perché la cessione, ex art. 12, sia perfezionata è necessario che vi sia: 1) la proposta da parte dell'ente con la indennità provvisoria di esproprio, legalmente determinata, nel senso che la stessa deve essere espressione della norma allora vigente; 2) la comunicazione che la stima così determinata, possa essere incrementata del 50% e se si tratta di coltivatore diretto, che possa essere triplicata, oltre l'indennità prevista dall'art. 17 della legge 865/71; 3) la accettazione da parte del proprietario; 4) il pagamento delle indennità, entro 60 giorni dalla accettazione o il deposito della indennità presso la Cassa Depositi e prestiti; 5) l'emissione del decreto definitivo di esproprio, ai sensi dell'art. 13 della legge 865/71 o quanto meno la stipula tra le parti di un atto pubblico; 6) il decreto di esproprio o l'atto pubblico deve essere emesso o stipulato nei termini dell'occupazione legittima ed entro quelli di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità.

Nel caso de quo, si ha la proposta di cessione, seppur irritualmente ed illegittimamente determinata, e la accettazione del proprietario.

L'ente non ha occupato il suolo de quo, non ha emesso il decreto di esproprio definitivo né è stato stipulato un atto pubblico tra le parti. Infine, l'ente come poi vedremo, non ha neppure realizzato l'opera pubblica abdicando di fatto ad ogni volontà espropriativa. Solo a distanza di oltre venti anni, l'ente si è immessa nel possesso del bene de quo per riprendere i lavori. Una procedura a dir poco illegittima.

b) Nullità della cessione ex art. 1418 cc.

Il prezzo della cessione volontaria rimane correlato alla disciplina applicabile all'indennità di espropriazione, senza che possa invocarsi che la stessa sia stato oggetto di una libera contrattazione tra le parti, come tale non vincolata ai parametri delle varie leggi succedutesi nel tempo per la determinazione dell'indennità di espropriazione (Cass. Civ. I Sez. 9/2/2000 n. 1421). La violazione di norme

STUDIO LEGALE CAVUOTO

imperative nella formazione del prezzo comporta la nullità della cessione, ex art. 1418 cc, in quanto questo è eterodeterminato perché agganciato alle previsioni normative relative alla determinazione delle indennità.

USUCAPIONE DELL'AREA DE QUA.

Il ricorrente, in ogni caso e seppur per mero scrupolo difensivo, eccepisce di aver usucapito l'area di cui è causa. L'ente nel lontano 1976 emise un decreto di occupazione, fondato sulla dichiarazione di pubblica utilità, resa nel gennaio del 1975 che prevedeva, ai sensi dell'art. 13 della legge 2359/1865, un termine di anni quattro per la espropriazione e la ultimazione dei lavori. L'Amministrazione Provinciale non si è immessa nel possesso dei beni, non ha mai iniziato i lavori sullo stesso fondo, né ha emesso un decreto di esproprio definitivo. Da allora e cioè dal 1976, il bene è stato nel possesso pacifico, indisturbato ed ininterrotto del ricorrente. Solo nell'autunno del 2000, senza alcuna autorizzazione, la P.A. si è immessa nel possesso del giardino del ricorrente, distruggendo ogni coltura nonché la recinzione dello stesso, abilitando il Tomaciello a chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

RISARCIMENTO DEL DANNO SENZA LE SECURTAZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 662/96. DIRITTO DEI RICORRENTI ALLA INDENNITA' PREVISTA DALL'ART. 40 DELLA LEGGE 2359/1865.

La Amministrazione Provinciale di Benevento, dopo aver abdicato ad ogni volontà espropriativa per oltre un ventennio, ha illegittimamente occupato il fondo di

STUDIO LEGALE CAVUOTO

proprietà del ricorrente nell'autunno del 2000. Nessun provvedimento amministrativo legittima la predetta occupazione, tanto meno la stessa è assistita da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. La conseguenza è che l'istante ha diritto al risarcimento del danno per il fondo occupato che sta subendo la irreversibile trasformazione. Il danno dovrà essere quantificato nella misura pari al valore venale, oltre interessi e rivalutazione, senza le decurtazioni previste dall'art. 5 bis della legge 359/72, così come modificata dall'art. 3 comma 65 della legge 662/96. Infatti, laddove la occupazione sia priva di una efficace dichiarazione di pubblica utilità, l'espropriato ha diritto alla restituzione del bene o al risarcimento del danno pari al valore venale del fondo (Cass. Civ. Sez. unite n. 1907/97).

L'attore ha, inoltre, diritto alla indennità di occupazione illegittima, a decorrere dalla immissione in possesso alla irreversibile trasformazione del fondo.

Il sig. Tomaciello chiede, infine, la indennità prevista dall'art. 40 della legge 2359/1865. Indennità che va cumulata con il risarcimento del danno. Infatti il fondo occupato non era altro che il giardino del ricorrente posto a confine con il cortile e l'abitazione dello stesso. Il ricorrente si troverà, a pochi metri dalla sua abitazione, in luogo del giardino, una strada a scorrimento veloce con tutte le conseguenze, facilmente immaginabili, di inquinamento atmosferico ed acustico.

RICHIESTE ISTRUTTORIE.

Il ricorrente chiede al giudice adito di voler nominare un consulente tecnico di ufficio, per affidargli il seguente incarico: a) se l'area di cui è causa sia stata o meno irreversibilmente trasformata e destinata al fine dell'opera pubblica ed in caso positivo accertare il momento della trasformazione e della destinazione, come innanzi intesa; b) il valore venale del fondo occupato e la sua esatta estensione; c) se la

STUDIO LEGALE CAVUOTO

proprietà del ricorrente ha subito un pregiudizio a seguito della realizzazione dell'opera, così come previsto dall'art. 40 della legge 2359/1865.

Si indicano, invece, a testi i signori Petrillo Dante, Geometra Cosimo Varricchio e Tremigliozzi Giovanni tutti da Benevento, sulla seguente circostanza: se è vero che il ricorrente possiede il bene di cui è causa, dal 1976 all'autunno del 2000, animus domini, inidisturbatamente, pacificamente ed ininterrottamente.

Tutto ciò premesso e ritenuto esso istante, come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

Al Tar Napoli, previa fissazione di udienza per ivi, in contraddittorio o contumacia dichiaranda, sentir accogliere le seguenti conclusioni:

accertato che la cessione de qua è nulla, inefficace ed improduttiva di qualunque effetto, rilevato che il fondo di cui è causa non è stato mai occupato almeno fino all'autunno 2000 dalla convenuta P.A.; che il ricorrente possiede, animus domini, da oltre un ventennio l'area de qua, atteso, infine, che la occupazione è illegittima ab origine, per i motivi indicati in narrativa, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente pro-tempore, in solido o meno con gli altri convenuti, al pagamento del risarcimento del danno subito dal ricorrente per la illegittima occupazione (dall'autunno 2000) e per la perdita della proprietà del proprio fondo a decorrere dalla eventuale irreversibile trasformazione, a seguito della nuova illegittima occupazione, pari al valore venale dell'area occupata, da determinarsi mediante ctu, senza le decurtazioni previste dall'art. 5 bis della legge 359/92, così come modificato dalla legge 662/96, oltre interessi e rivalutazione; liquidare, altresì, nel danno subito dal ricorrente le indennità previste dall'art. 40



STUDIO LEGALE CAVUOTO

della legge 2359/1865, oltre interessi e rivalutazione; rivalsa delle spese processuali con attribuzione.

Si allega: 1) avviso di stato di consistenza; 2) r.a.r. del 17/10/2000; 3) n. 3 fotografie dei luoghi di cui è causa relative all'autunno 2000.

Benevento, 3 luglio 2001.

Avv. Pellegrino Cavuoto

RELATA DI NOTIFICA. Addì

Istante l'avv. Pellegrino Cavuoto. Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario dell'ufficio unico notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Calandra, mediante consegna di copia a mani di *signora Eleonora R. Fiorella* *coll. retro*

tale qualificatosi capace e conveniente stante la precaria assenza del destinatario.

BN, 06/07/2001

UFFICIALE GIUDIZIARIO D/O
Pasquale De Filandis

Altra copia ho notificato all'Ati e precisamente alla Rillo Costruzioni srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Monte (BN) alla Via extrada 372, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento come per legge

Altra copia ho notificato alla Cir costruzioni srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Argento (FE) alla Via circonvallazione n. 21, inviandone copia mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento come per legge